



Roma, 4 marzo 2011

Circolare informativa

Oggetto: domanda iscrizione cinque per mille 2011

Il D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 (c.d. "Milleproroghe"), convertito nella L. 26 febbraio 2011 n. 10 ha ribadito per l'esercizio finanziario 2011 la possibilità di destinare una quota, pari al 5 per mille dell'Irpef dei contribuenti, a finalità di interesse sociale.

Il beneficio è con i **medesimi termini e modalità** stabilite dalle disposizioni sul cinque per mille per l'esercizio finanziario **2010**.

Con la Circolare n. 9/E del 3 marzo 2011 dell'Agenzia delle Entrate sono state illustrate le categorie dei soggetti destinatari, la tempistica, le modalità di ammissione negli appositi elenchi e quelle di riparto delle somme destinate dai contribuenti.

Soggetti ammessi al beneficio

Tra i soggetti ammessi al beneficio figurano, anche per il 2011, le **associazioni sportive dilettantistiche**:

- costituite ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
- affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- nella cui organizzazione è presente il settore giovanile,

e che svolgono **prevalentemente** una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Modalità di iscrizione

Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2011 devono iscriversi in via telematica, **entro il 7 maggio 2011**, a pena di decadenza, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda può essere presentata direttamente dagli enti interessati, se in possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati secondo le vigenti disposizioni di legge.

Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica.

Sono tenuti a proporre domanda per il 2011 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti ovvero che erano presenti nell'elenco trasmesso dal CONI per l'anno 2010

Elenco delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato tempestivamente la domanda di iscrizione telematica sono inserite nell'apposito elenco pubblicato dall'Agenzia delle entrate **entro il 14 maggio 2011**.

Il rappresentante legale dell'ente ovvero un suo delegato, qualora riscontri la presenza nel suddetto elenco di eventuali errori di iscrizione, può richiederne la correzione, **entro il 20 maggio 2011**, presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'ente stesso.

Dopo aver proceduto alla verifica degli errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede, **entro il 25 maggio 2011**, alla pubblicazione sul proprio sito, di una versione aggiornata dell'elenco.

Una copia dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio viene trasmessa al CONI, quale ente competente all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e all'effettuazione dei controlli.

Adempimenti successivi all'iscrizione

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche, verificata la presenza dell'associazione nell'elenco aggiornato, dovranno – **entro il 30 giugno 2011** – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno **all'Ufficio del CONI** nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille.

Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2011 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Il CONI procede, **entro il 31 dicembre 2011**, ad effettuare i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute e predispone l'elenco delle associazioni ammesse al beneficio del cinque per mille e quello delle associazioni escluse dal riparto sia per le cause di decadenza connesse all'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Gli elenchi definitivi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio e di quelle escluse, sono trasmessi dal CONI in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 15 marzo 2012.

Riepilogo scadenze 5 per mille 2011

Termine per l'iscrizione telematica:	7 maggio 2011
Pubblicazione elenco provvisorio:	14 maggio 2011
Richiesta correzione domande:	20 maggio 2011
Pubblicazione elenco aggiornato:	25 maggio 2011
Presentazione dichiarazione sostitutiva:	30 giugno 2011
Termine dei controlli del CONI sulle dichiarazioni sostitutive:	31 dicembre 2011
Trasmissione da parte CONI all'Agenzia delle Entrate degli elenchi delle ASD ammesse ed escluse:	15 marzo 2012
Pubblicazione elenchi ASD ammesse ed escluse dal beneficio con indicazione delle scelte e degli importi:	31 marzo 2012

Dott. Fabio Romei

